

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2015 Anno 2017

Presidente: CAVALLO ALDO

Relatore: SARACENO ROSA ANNA

Data Udiienza: 10/11/2016

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

LIGATO PIETRO N. IL 30/10/1973

avverso l'ordinanza n. 5354/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 21/10/2015

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO;



Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 21 ottobre 2015 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Ligato Pietro avverso il provvedimento di non inoltro di una missiva diretta al padre, Ligato Raffaele, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Novara, rilevando che l'impugnazione mancava di qualsivoglia contenuto critico (né esplicito né implicito) nei confronti dei singoli passaggi argomentativi dell'impugnato provvedimento.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento rilevando di aver commentato i vari passaggi della missiva, pur senza sollevare obiezioni specifiche stante la motivazione apparente del provvedimento reclamato.

Considerato in diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1. Le deduzioni sono del tutto generiche, avendo il ricorrente in pratica confermato quanto già evidenziato nel provvedimento impugnato, ossia di aver offerto la propria lettura del contenuto della missiva trattenuta senza alcuna confutazione delle pur espresse ragioni del trattenimento. Il che mostra all'evidenza la correttezza dell'intervenuta declaratoria di inammissibilità del reclamo.

2. S'impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo determinare in euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 2.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2016